



AVVISO PUBBLICO

INIZIATIVA “CHI ADOTTA UN AMICO ADOTTA UN TESORO”

CONCESSIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CHI
ADOTTA UN CANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORIA. ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Premesso che nel territorio comunale costantemente, da anni, vengono rivenuti cani randagi per i quali vige l'obbligo del Comune di assicurare, mediante la gestione dei rifugi, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei predetti animali vaganti o randagi ai sensi della legge n. 281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e della Legge Regionale della Regione Puglia n. 2/2020 e successive modifiche recante “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Visto l'art. 34 del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 06/03/2024 che, recitando quanto segue:

Art. 34 - Incentivi per chi adotta un cane

“Il Comune, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione di cani randagi, da parte di soggetti privati e/o associazioni di volontariato, ritiene di incentiviarla con un contributo economico, come previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale nr 2/2020, per spese riguardanti gli alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni ovvero per acquisto di prodotti per il benessere dell'animale, il cui importo e modalità di erogazione saranno determinati dalla giunta comunale in relazione agli stanziamenti di bilancio”

intende favorire la reintegrazione dei cani all'interno dei nuclei familiari per il loro maggior benessere, sensibilizzare i cittadini al problema dell'abbandono degli animali domestici, contrastare e prevenire il fenomeno del sovraffollamento dei canili;

RENDE NOTO

Che in esecuzione della **Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26/01/2026** sono aperti i termini per la partecipazione all'Avviso Pubblico per l'adozione di cani di proprietà del Comune di Oria e la concessione di un rimborso spese sostenute durante il primo anno dell'adozione nella misura massima di € 300 per unità e sino a concorrenza delle risorse disponibili da erogare.

REQUISITI

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane, dovranno scegliere uno dei cani dalla galleria immagini presente sul sito recandosi direttamente presso il Canile convenzionato o altra struttura di riferimento.

Potranno presentare istanza di adozione sulla base dell' **allegato A** a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Oria o via pec: protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it.

L'adozione sarà consentita solo a coloro che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- non aver condanne per maltrattamento degli animali.

Previa verifica di idonee garanzie per il buon trattamento degli animali nei confronti del richiedente l'adozione, farà seguito l'iter procedurale per l'effettiva adozione. Ad adozione avvenuta, il cittadino conserverà scontrini, ricevute, fatture così da comprovare le spese sostenute e accedere al contributo di max € 300 per il primo anno di adozione tramite istanza di contributo come da **allegato B**.

Alla richiesta di contributo dovranno essere allegati:

- Fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del richiedente;
- Copia di scontrini dettagliati e/o fatture comprovanti solo ed esclusivamente le spese sostenute per il mantenimento e la cura dell'animale (non saranno ammessi scontrini generici, ossia non indicanti la data e la tipologia di articoli acquistati, né scontrini riportanti ulteriori spese che esulano da quelle sostenute per l'animale);
- Copia dell'atto di adozione dell'animale, rilasciato dal canile convenzionato o dal veterinario autorizzato dal Comune;

L'avviso pubblico, gli allegati di cui sopra e le foto dei cani da adottare sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.comune.oria.br.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi tutti i giorni presso l'Ufficio Benessere degli animali del Comune di Oria, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – tel: 0831/846521. Mail: vicesegretario@comune.oria.br.it

Oria, lì 27/01/2026

**Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Loredana D'ELIA**

Allegato

Di seguito il titolo V del Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali d'affezione approvato con Delibera n. 17 del 06/03/2024

TITOLO V

ADOZIONE DEI CANI

Art. 30 - Adozioni dei cani

Il Comune promuove l'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso strutture veterinarie e di quelli ospitati presso la struttura convenzionata con l'ente, deputata alla custodia e cura di tali animali, allo scopo sia di garantirne il loro benessere sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura stessa.

Art. 31 - Modalità di adozione

1. Il Comune divulgà i dati riguardanti le caratteristiche dei cani che possono essere adottati, anche mediante pubblicazione delle foto sul sito istituzionale dell'ente.
2. L'adozione di ciascun cane avverrà attraverso la registrazione all'anagrafe canina e da quel momento il richiedente assumerà tutte le responsabilità riguardanti la custodia e il mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione e del presente regolamento.
3. I cittadini volontari, disponibili a ricevere in adozione un cane randagio, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune con la quale ne richiedono l'adozione, come da modello allegato A) al presente regolamento, completa dei dati informativi del richiedente. L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali ovvero incapacità alla custodia e cura dello stesso o anche in ragione di altri motivi ostativi da valutare secondo i casi.

Art. 32 - Requisiti

1. Tutti i cittadini che possono dare idonee garanzie di buon trattamento possono richiedere l'adozione degli animali presenti nei canili rifugio. L'adozione non è consentita a chi è stato condannato in via definitiva per reati di violenza o maltrattamento in danno di animali o persone.
2. I cani randagi catturati nel territorio comunale potranno essere adottati esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:
 - a. compimento del 18°anno di età;
 - b. impegno per un adeguato trattamento dell'animale e al suo mantenimento in buone condizioni presso la propria abitazione e/o pertinenze in ambiente idoneo a ospitarlo, in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
 - c. assenza di condanne penali;
 - d. consenso a far visionare il cane anche senza preavviso, agli uffici comunali competenti per territorio allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 33 - Rinuncia all'adozione degli animali

Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione deve formulare comunicazione al Comune e al servizio veterinario dell'ASL, che provvede, a condizione che vi siano strutture disponibili, al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio, in condizioni di adottabilità. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio o la struttura convenzionata, il cui importo e modalità di erogazione saranno determinati secondo la vigente normativa di riferimento.

Art. 34 - Incentivi per chi adotta un cane

Il Comune, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione dei cani randagi, da parte di soggetti privati e/o associazioni di volontariato, ritiene di incentiviarla con un contributo economico, come previsto dal comma 6 dell'art. 9 della Legge Regionale nr. 2/2020, per spese riguardanti gli alimenti, visite veterinarie e vaccinazioni ovvero per acquisto di prodotti per il benessere dell'animale, il cui importo e modalità di erogazione saranno determinati dalla giunta comunale in relazione agli stanziamenti di bilancio.

Art. 35 - Verifiche e controlli

1. L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, personalmente e/o anche con l'ausilio della polizia municipale e/o associazioni di volontariato presenti sul territorio, le condizioni di detenzione del cane.
2. Nel caso fosse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà a inoltrare regolare denuncia, ai sensi di legge, e a revocare tempestivamente l'adozione.
3. L'adottante, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora fosse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASL.

Art. 36 - Inadempienze

1. In caso d'inadempienze all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.
2. Il cittadino che per motivi logistici (ad esempio cambio di abitazione) o per altri problemi (allergie, nascita di bambini etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza dovrà trovare un'idonea sistemazione presso altro soggetto adottante previa richiesta all'ufficio comunale preposto.

Art. 37 - Accertamenti e sanzioni

In caso di maltrattamento o abbandono si provvederà ai sensi della legge, nonché alla revoca dell'adozione con obbligo di rimborso del contributo erogato.